



## COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20090 – Vimodrone  
Telefono 02250771 – Fax 022500316  
Pec comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it  
E-mail Istituzionale protocollo@comune.vimodrone.milano.it  
Codice identificativo univoco fatturazione: BHK9ZK  
Codice Fiscale 07430220157 – Partita Iva 00858950967

### ISTRUZIONE

Registro Interno n. 23

Registro Generale n. 370

### DETERMINAZIONE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA

### ISTRUZIONE

Assunta nel giorno 21-06-2019

**OGGETTO:** GARA DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO E TEMPO PER LA FAMIGLIE PERIODO SETTEMBRE 2019 - LUGLIO 2022

### RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso che** il Comune deve acquisire i servizi di gestione degli asilo nido comunali e tempo per le famiglie da svolgersi in strutture di proprietà del Comune e segnatamente negli immobili di via Petrarca, Martesana e Fiume, atteso che l'attuale contratto di servizio è in scadenza;

#### Dato atto come:

- detta acquisizione è stata inserita nella programmazione biennale 2019-2020 dei beni e servizi di cui all'articolo 21 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 approvato con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 153 .del 29/10/2018 così come successivamente modificato con atto deliberativo di Giunta Comunale n 20 del 04/02/2019 e con atto deliberativo di Giunta Comunale del 19/06/2019 da recepirsi nel DUP;
- Il codice unico di intervento (CUI) dell'appalto in oggetto è il seguente: S07430220157201900003
- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 il Responsabile del procedimento è il dott. Roberto Panigatti, già indicato come RUP nell'atto di programmazione di cui all'art. 21, comma 1, del D.lgs. 50/2016,] e che risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

**Visto** il comma 1 art. 449. della legge 296 del 2006, come modificato dall'art. 7, comma 1, legge n. 94 del 2012, poi dall'art. 1, comma 150, legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015 che prevede che nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388

il Comune può ricorrere alle convenzioni quadro stipulate da Consip o dalla centrale regionale di riferimento ovvero ne utilizza i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti

**Rilevato** come il Rup ha verificato che per l'acquisizione di detti servizi non risultano ad oggi attive convenzioni Consip o della Centrale di Committenza Regionale idonee a ricoprendere le prestazioni che servono al Comune.

**Verificato** come ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. n. 50/2016 è stato redatto il progetto di servizio composto dai seguenti documenti da cui emerge una modalità di gestione dei servizi full service , dando atto che lo schema di contratto è stato predisposto dal Settore Contratti e Affari legali sulla base delle indicazioni fornite dal Rup all'interno del capitolato: capitolato, bozza atto denominato nomina del responsabile del trattamento dei dati relazione tecnica – illustrativa, quadro economico e stima del servizio , schema di contratto, dando atto che si è reputato non sussistenti rischi da interferenza e si è reputato di non procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del D.lgs. n. 81/2008 , da cui risulta che:

- ) l'istituto che si intende utilizzare è l'appalto di servizio, all'interno del quale sono state enucleate una serie di prestazioni , tra cui, la principale è costituita dai servizi educativi ed ausiliari (comprendendo all'interno di questi ultimi anche la pulizia e il supporto amministrativo nelle iscrizioni e attività similari) rientranti nel cpv 85311300-5 e le secondarie sono la ristorazione con attività annessa (solo per asili nido) rientrando nel cpv 55523100-3- e la manutenzione con attività annessa rientrando nel cpv 500000000-5. Si è reputato di dimensionare detto appalto indicativamente per mesi 36 (ovviamente detto termine dovrà essere modulato a seconda della data di attivazione effettiva del servizio) con scansioni temporali maggiormente declinate nel capitolato cui si rinvia;)
- ) si è effettuato il quadro economico dell'appalto e la stima dei servizi, contenuto nell'ambito degli atti progettuali, da cui si ricava che il dimensionamento economico complessivo , da porre a base di gara, è di euro 2.625.600,00 oltre iva, di cui euro 2.243.227,500 per la prestazione principale (servizi educativi ed ausiliari per servizi asilo nido e tempo per le famiglie ), euro 254.272,500 per la prestazione secondaria della ristorazione servizi asilo nido ed euro 128.100,00 per la prestazione secondaria della manutenzione servizi asilo nido e tempo per le famiglie. Si è valutato che non sussistono rischi per la sicurezza da interferenza e quindi gli oneri ad essa afferenti sono pari a 0. Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.lgs. n. 50/2016 l'importo posto a base comprende i costi della manodopera che si sono stimati pari a euro 2.320.500,00 calcolati sulla base degli elementi indicati nel progetto di servizio
- - Le attività sono contabilizzate a corpo, mediante corresponsione di un canone bimestrale posticipato, all'interno del quale sono ricomprese e remunerate tutte le prestazioni;
- Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 non si riesce a suddividere l'appalto in lotti in quanto i servizi in essa dedotti necessitano di una unitarietà di approccio, essendo elemento fondante e qualificante dei servizi, l'esecuzione integrata delle attività, necessitando le stesse di un percorso sistematico che necessita di unitarietà di governo e di visione, anche per poter beneficiare di economie di scala che si creano (per esempio nell'attività di coordinamento) consentendo un più

efficace coordinamento funzionale degli interventi ed una proficua ottimizzazione nell'uso delle risorse professionali e strumentali

- - relativamente all'oggetto dell'appalto, così come più compiutamente indicato nel capitolato cui si rinvia, lo stesso è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al d.m. 24 maggio 2012 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene, di cui al d.m. 25 luglio 2011 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare recante Criteri ambientali minimi per l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari e serramenti esterni, di cui al d.m del 13 dicembre 2013 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per l'acquisto di Ammendanti – aggiornamento 2013, acquisto di piante ornamentali e impianti di irrigazione. Inoltre, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, si è prevista la clausola sociale stabilendo che l'appaltatore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del D.lgs. n. 50/2016, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81
- è stata prevista l'applicazione della clausola sociale secondo quanto previsto dalle linee guida - Anac n. 13 approvate dal Consiglio dell'autorità con delibera n. 114 del 13.02.2019 , declinando nel capitolato i termini di applicazione, prevedendo che: 1) i concorrenti alla gara presentino unitamente all'offerta economica il progetto di assorbimento atto ad illustrare le modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riguardo al numero di lavoratori che beneficeranno della stessa, tenuto conto di quanto previsto dall'eventuale CCNL di riferimento, e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico); 2) la mancata presentazione del progetto , anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con le conseguenze indicate nel punto 5.1 delle linee guida Anac n. 13 approvate dal Consiglio dell'autorità con delibera n. 114 del 13.02.2019 che sanciscono che la mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata , come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si dispone l'esclusione dalla gara.
- si è deciso, alla luce del decreto n. 32/2019 che ha innovato, tra le altre disposizioni , anche l'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016, di stabilire quale quota massima del subappalto la percentuale del 40%;
- Sono stati enucleati i requisiti di idoneità professionale e di capacità economico – finanziaria e tecnica proporzionati all'oggetto e al valore dell'appalto, al fine di poter avere offerenti qualificati, stabilendo quali requisiti, come emerge dal documento, denominato elementi specifici caratterizzanti la procedura di affidamento, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato: l'iscrizione nel registro delle imprese per attività inerenti l'oggetto de contratto da affidare o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE in conformità con quanto previsto dall'articolo 83 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, aver svolto con esito positivo nel

triennio antecedente la gara, almeno 3 servizi nel settore della prima infanzia (0-3 anni) come definiti nella D.G.R. Lombardia 2005/7/20588 comprovati con certificati rilasciati dai committenti, che dovranno riportare l'indicazione degli importi, oggetto, capacità ricettiva (numero bambini), di cui almeno 2 relativi ad asili nido con capacità ricettiva non inferiore a 60 bambini;

- - Si è stabilito di valutare le offerte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 secondo il miglior rapporto qualità (assegnando n. 95 punti) e prezzo (assegnando n. 5 punti) stabilendo i criteri e sub criteri di valutazione per l'offerta tecnica e fissando per l'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica la formula con interpolazione lineare secondo quanto indicato dal documento, denominato elementi specifici caratterizzanti la procedura di affidamento, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato;
- vi è molta urgenza di procedere e di pervenire all'individuazione del soggetto affidatario, attesa l'imminente scadenza del contratto attualmente vigente e l'approssimarsi della pausa estiva. A fronte di ciò, si reputa necessario assegnare i giorni minimi previsti dalla normativa e l'attivazione dei termini abbreviati previsti nel caso in cui si utilizzi una modalità di presentazione delle offerte per via elettronica, reputando quindi quale termine adeguato la scadenza delle offerte prevista nella data del 29/07/2019 considerato che vi è la presentazione delle offerte per via elettronica;

**Accertato** come, rientrando il servizio di asilo nido tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica, si è posta in essere la relazione prevista dall'articolo 34 comma 20 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modifiche nella legge 17 dicembre 2012 n. 221 che è stata pubblicata sul sito del Comune

**Ritenuto** per la scelta del soggetto cui affidare l'esecuzione dell'appalto di che trattasi di attivare una procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'articolo 60 e 142 del D.lgs. n. 50/2016 da svolgere sul sistema telematico della Regione Lombardia denominato Sintel, dando atto che per l'affidamento di detto servizio, rientrate nel genus dei servizi sociali, verranno applicate le norme del D.lgs. n. 50/2016 richiamate negli atti, applicabili agli appalti di servizi sociali sia in quanto espressamente previste dal citato articolo 142 sia in quanto richiamate espressamente negli atti, sulla base del principio di auto vincolo, ritenendo le stesse a tutela e presidio di rilevanti interessi pubblici di cui il Comune è Ente esponenziale.

#### **Ritenuto altresì:**

- di affidare la gestione della procedura di gara di cui trattasi all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza, costituito tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de Pecchi ed il Comune di Rodano, al fine di ossequiare al disposto normativo contenuto nell'articolo 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006, introdotto dall'articolo 23-ter del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modifiche dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 ed entrato in vigore a far data dal 01 novembre 2015 ed ora confluito nell'articolo 37 del D.lgs. n. 50/2016;
- in particolare tra i Comuni soprarichiamati è stato stipulato un accordo consortile nella forma della convenzione ex articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 e si è disciplinata l'istituzione di un ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza (nel seguito per brevità anche Cuc), con sede presso il Comune di Vimodrone, normando all'interno della citata convenzione le

varie competenze, in capo ai Comuni associati ed in capo all'ufficio Comune operante come Cuc.

- tra le competenze in capo ai Comuni associati, ai sensi dell'articolo 7 del sopra citato accordo consortile, vi è l'approvazione della determina a contrarre nonché l'individuazione di tutti gli elementi previsti nella lettera a) dal citato articolo, mentre in capo all'ufficio Comune operante come Cuc ai sensi dell'articolo 4 vi è l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa fino alla proposta di aggiudicazione, demandando invece di nuovo alla competenza del Comune associato la verifica della sostenibilità e congruità dell'offerta, la verifica dei requisiti in capo all'affidatario e l'approvazione dell'aggiudicazione;
- con il presente atto si provvederà ad approvare il progetto e ad assumere la determinazione a contrattare, demandando così all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza l'approvazione degli atti d gara e lo svolgimento della stessa;

**Visto** l'articolo . 192 del D.P.R. n. 267/2000 e , sulla base degli elementi sopra esposti cui si rinvia integralmente e contenuti nel progetto si rileva che:

- il fine del contratto è quello di poter acquisire dei servizi per l'infanzia, che hanno la finalità di garantire un aiuto concreto alle famiglie del territorio, sia sotto il profilo di accompagnamento educativo e nella crescita dei figli, sia sotto il profilo della conciliazione dei tempi di vita/lavoro, inserendosi quale azione strategica nell'ambito delle politiche di welfare territoriale promosse dall'Ente. Il tutto garantito nel rispetto dei parametri regionali che disciplinano la materia. L'obiettivo principale da perseguire è di ottenere una gestione dei servizi e delle strutture tese all'efficienza ed efficacia, capace di garantire in ogni momento e con sempre maggior intensità la realizzazione della finalità cui i servizi pubblici di asilo nido sono deputati, supportato da un sistema di controllo della qualità e quantità delle prestazioni rese, finalizzato al miglioramento costante dei risultati ed a garantire un elevato standard di soddisfazione degli utenti ed al contenimento dei costi. Si intende inoltre perseguire l'obiettivo di garantire un servizio sociale ed educativo di interesse pubblico, supportato da adeguati strumenti formativi di ordine culturale e relazionale, ponendosi in continuità con tutte le istituzioni coinvolte e con il territorio, integrando e supportando l'azione educativa della famiglia. In tal senso il progetto educativo ha il delicato compito di interpretare i bisogni dei bambini e, pertanto, di calibrare, anche in accordo con la famiglia, ogni intervento didattico – educativo sulla base delle esigenze proprie dell'infanzia.;
- o l'oggetto e le clausole essenziali: sono contenuti nel capitolo e nella bozza di contratto e negli altri atti progettuali, allegati quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la forma che si adotterà per la stipula del contratto sarà la forma pubblica amministrativa in modalità elettronica , le cui clausole saranno conformi a quelle contenute nella bozza di contratto, integrata dall'offerta prodotta in sede di gara ;
- o la modalità di scelta del contraente è quella sopra indicata ossia procedura aperta sopra soglia ex articoli 60 e 142 del D.lgs. n. 50/2016 da svolgere sul sistema telematico della Regione Lombardia denominato Sintel, e il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo gli elementi e sub elementi di valutazioni contenuti nel documento denominato elementi specifici caratterizzanti la procedura di

affidamento, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato prevedendo quale formula per l'attribuzione del punteggio per l'offerta economica la formula bilineare, così come indicato nel citato documento, lasciando quale termine per la presentazione delle offerte la data del 29/07/2019 ;

**Ritenuto quindi** di demandare all'Ufficio comune operante come Cuc, l'espletamento della procedura previa adozione dell'atto di approvazione degli atti di gara, compreso l'assolvimento della tassa dell'autorità e la richiesta del codice CIG, su cui, al termine della procedura sarà operata una "migrazione" in capo al Rup del Comune di Vimodrone in nome e per conto del quale si sta attivando al procedura di che trattasi, essendo in capo al medesimo Comune gli obblighi informativi verso l'Anac e verso l'Osservatorio come previsto nell'accordo consortile summenzionato;

**Dato atto che** il Quadro economico dell'affidamento è quello contenuto negli atti progettati allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Dato atto come** occorra procedere all'assunzione dell'impegno di spesa complessivo di euro 2.625600,00 oltre IVA per totali € 2.756.880,00 IVA compresa così imputati: SIOPE 1335

- cap. 1341.01 "Gestione asilo nido" del Bilancio 2019 € 251.798,93
  - cap. 1340.04 "Tempo Famiglie" del Bilancio 2019 € 9.000,00
  - cap. 659.02 "Spese per nidi gratis" del Bilancio 2019 € 25.060,07
  - cap. 1341.01 "Gestione asilo nido" del Bilancio 2020 € 675.000,00
  - cap. 1340.04 "Tempo Famiglie" del Bilancio 2020 € 9.000,00
  - cap. 659.02 "Spese per nidi gratis" del Bilancio 2020 € 200.000,00
  - cap. 655.01 "Spese per il servizio di refezione scolastica" del Bilancio 2020 € 34.960,00
  - cap. 1341.01 "Gestione asilo nido" del Bilancio 2021 € 675.000,00
  - cap. 1340.04 "Tempo Famiglie" del Bilancio 2021 € 9.000,00
  - cap. 659.02 "Spese per nidi gratis" del Bilancio 2021 € 200.000,00
- 
- cap. 1341.01 "Gestione asilo nido" del Bilancio 2022 € 509.061,00
  - cap. 1340.04 "Tempo Famiglie" del Bilancio 2022 € 9.000,00
  - cap. 659.02 "Spese per nidi gratis" del Bilancio 2022 € 150.000,00

**Dato atto che:**

- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. n. 42 del D.lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti né del Responsabile del procedimento né del Responsabile dell'Ufficio come operante come CUC;
- si è effettuato l'accertato, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, alla legittimità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Ufficio comune operante come CUC.

**Richiamati:**

Determinazione ISTRUZIONE n.23 del 21-06-2019 COMUNE DI VIMODRONE

- il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d), 109, comma 2, 183, comma 1 e 191 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- la legge 13/08/2010, n. 136;
- l'art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
- IL d.lgs. n. 50/2016;
- il DPR n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
- il combinato disposto dall'art. 31 e 38 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 99 del n. 18/12/2018 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP anni 2019/2021, la deliberazione di consiglio comunale n. 100 del 18/12/2018 con quale è stata approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 e la deliberazione di giunta comunale n. 183 del 21/12/2018 di assegnazione delle dotazioni di PEG ai responsabili incaricati di posizione organizzativa per gli anni 2019/2021;

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 6 del 20.05.2019 con il quale è stato attribuito al dott. Roberto Panigatti l'incarico di Responsabile del Settore servizi alla persona;

**Preso atto come** il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e succ. modific;

## **DETERMINA**

Per i motivi indicati in premessa che si intendono qui integralmente riportati

**1. di procedere** con l'approvazione degli elaborati progettuali sopra riportati, costituiti da: capitolato , documento denominato nomina responsabile trattamento dati, relazione tecnica – illustrativa, quadro economico e stima , schema di contratto, facenti parte del progetto relativo all'appalto per l'affidamento dei servizi di asilo nido e tempo per le famiglie full service e servizi correlati

**2. di approvare** il presente atto, quale determina a contrarre, per l'affidamento dell'appalto l'affidamento dei servizi di asilo nido e tempo per le famiglie nella formula del full service e servizi correlati secondo le prescrizioni e le condizioni contenute nel progetto nonché alle indicazioni contenute nel presente atto, cui si rinvia integralmente , dando che per la scelta dell'appaltatore cui affidare detti servizi si attiverà una procedura aperta sopra soglia comunitaria ex art. 60 e 142 del D.lgs. n. 50/2016;

**4. di demandare** l'espletamento della procedura per l'affidamento dell'appalto di cui trattasi all'Ufficio comune operante come CUC, che approverà con proprio atto gli atti di gara, e provvederà all'espletamento di tutti gli adempimenti necessari compresa la pubblicazione degli atti, l'assolvimento della tassa per l'autorità e la richiesta del codice CIG, che poi al termine della procedura, dovrà essere oggetto di migrazione in capo al Comune associato, sul quale ricadranno altresì tutti gli obblighi informativi verso l'Anac e all'Osservatorio come previsto nella convenzione citata;

**3. di assumere** l'impegno di spesa complessivo di euro 2.625.600,00 oltre IVA per totali € 2.756.880,00 IVA compresa così imputati: SIOPE 1335

- cap. 1341.01 "Gestione asilo nido" del Bilancio 2019 € 251.798,93
- cap. 1340.04 "Tempo Famiglie" del Bilancio 2019 € 9.000,00
- cap. 659.02 "Spese per nidi gratis" del Bilancio 2019 € 25.060,07
- cap. 1341.01 "Gestione asilo nido" del Bilancio 2020 € 675.000,00
- cap. 1340.04 "Tempo Famiglie" del Bilancio 2020 € 9.000,00
- cap. 659.02 "Spese per nidi gratis" del Bilancio 2020 € 200.000,00
- cap. 655.01 "Spese per il servizio di refezione scolastica" del Bilancio 2020 € 34.960,00
- cap. 1341.01 "Gestione asilo nido" del Bilancio 2021 € 675.000,00
- cap. 1340.04 "Tempo Famiglie" del Bilancio 2021 € 9.000,00
- cap. 659.02 "Spese per nidi gratis" del Bilancio 2021 € 200.000,00
- cap. 1341.01 "Gestione asilo nido" del Bilancio 2022 € 509.061,00
- cap. 1340.04 "Tempo Famiglie" del Bilancio 2022 € 9.000,00
- cap. 659.02 "Spese per nidi gratis" del Bilancio 2022 € 150.000,00

**4. che la copertura finanziaria relativa ai pagamento del servizio in oggetto sarà determinata da mezzi propri dell'Ente;**

**5. di dare atto** che relativamente al presente provvedimento, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti eventuali obblighi ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013;

**6.** ai sensi del D.lgs. 50/2019 art. 113 comma 2 è nominato il seguente gruppo di lavoro:

- Programmazione della spesa e: progettazione del servizio Roberto Panigatti quale figura del RUP, sig.ra Sara Troilo, quale figura di collaboratrice amministrativa;
- Predisposizione e controllo delle procedure di gara: Chiara Gregorini quale Responsabile dell'ufficio comune operante come centrale unica di committenza, Stabile Daniela, Claudia Julianelli Nicoletta Bonfanti e Roberta Ronchi, quali figure di collaboratore amministrativo dell'ufficio comune operante come centrale unica di committenza;
- direzione dell'esecuzione: sig.ra Raffaella Riva, dotata di esperienza ventennale sulla tematica e non avendo nell'organico dell'ente figure di cat.D, coadiuvata limitatamente alla parte tecnica dall'Arch. Giovanna Santambrogio, in possesso delle necessarie competenze;

**7. di trasmettere** la presente determinazione all'ufficio operante come cuc per gli adempimenti di competenza e al Responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione del visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

*Firmato digitalmente*  
**IL RESPONSABILE**  
Panigatti Roberto

Determinazione ISTRUZIONE n.23 del 21-06-2019 COMUNE DI VIMODRONE

